

1) In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: Cod. Pen. art. 727-bis (Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) (per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE): sanzione pecuniaria fino a 250 quote; Cod. Pen. art. 733-bis (Danneggiamento di habitat) (per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE): a chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

2) In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 29-quattordices, (considera le attività in allegato VIII della Parte II, Titolo III del D.Lvo) (in cui si considerano specifiche situazioni nei settori delle 1) Attività energetiche, 2) Produzione e trasformazione dei metalli, 3) Industria dei prodotti minerali, 4) Industria chimica, 5) Gestione dei rifiuti, e 6) in altre attività produttive) svolte senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

b) per i reati di cui all'articolo 137 (scarichi e reflui):

1) per la violazione del comma 1 (riguarda chi apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata), comma 7 (riguarda il gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3), comma 9 (a chi non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3), comma 12 (a chi non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque) e comma 14 (a chi effettua l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottempera al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività), la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

2) per la violazione del comma 3 (a chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione), comma 4 (a chi viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131), comma 5 (a chi, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente), comma 7 (al gestore del servizio idrico integrato che non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5), comma 8 (al titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo) e comma 13 (se lo scarico nelle 2 acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia), la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

3) per la violazione del comma 2 (a chi scarica acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto), comma 5 (a chi, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera

anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5), e comma 11 (a chi non osserva i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 – scarichi sul suolo - e 104 – scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

c) per i reati di cui all'articolo 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata):

1) per la violazione del comma 1, lettera a) (a chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione se si tratta di rifiuti non pericolosi), e comma 6, (a chi effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

2) per la violazione del comma 1, lettera b) (a chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione se si tratta di rifiuti pericolosi), comma 3 (a chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata), e comma 5 (a chi effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

3) per la violazione del comma 3, (a chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

d) per i reati di cui all'articolo 257 (Bonifica dei siti):

1) per la violazione del comma 1, (a chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio) si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

2) per la violazione del comma 2, (se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose) si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

e) per la violazione dell'articolo 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) comma 4, (a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

f) per la violazione dell'articolo 259 (Traffico illecito di rifiuti), (a chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

g) per il delitto di cui all'articolo 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), comma 1 (al fine di conseguire un ingiusto profitto, a chi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti) si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, e, comma 2, da 400 a 800 quote (se si tratta di rifiuti ad alta radioattività);

h) per la violazione dell'articolo 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI) si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote nel caso previsto dal comma 6 (a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti), dal comma 7, (al trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di 3 trasporto di rifiuti pericolosi e anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati), e dal comma 8, (al trasportatore che accompagna il

trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata), e si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote nel caso di rifiuti pericolosi;

i) per la violazione dell'articolo 279, (a chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata, a chi viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, a chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta, a chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni, a chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

3) In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da 500 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4) In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive), comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (regolamenta la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive come regolati dal regolamento (CE) n. 3093/94), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

5) In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.Lvo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

1) per il reato di cui all'articolo 9 (Inquinamento colposo), comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

2) per i reati di cui agli articoli 8 (Inquinamento doloso), comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

3) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2 (se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità), la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

6) Le sanzioni previste dal comma 2, lettera c), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del D.Lvo 3 aprile 2006, n. 152.

7) Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere b), n. 3), c), n. 3), e g), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a sei mesi.

8) Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».